



# Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Copia

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 122 DEL 27/08/2024

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA ALFREDO DI DIO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CUP: E27H24000960004 - CIG: B2B93CE155**

L'anno 2024 del mese di agosto del giorno ventisette nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 3/2024 in data 27.06.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico.

**PREMESSO** che la pavimentazione lungo la Via Alfredo di Dio, realizzata in cubetti di porfido, presenta numerose criticità, con avvallamenti nella pavimentazione e sfondamenti delle tombature.

**TUTTO CIÒ PREMESSO** si procederà alla rimozione della pavimentazione esistente, nei tratti più critici, ed al successivo ripristino con la contestuale messa in quota dei chiusini stradali.

### VISTO:

Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente.

La L. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi".

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

L'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali.

L'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali.

L'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali.

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto.

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

**CONSIDERATO** che l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023.

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

**APPURATO:**

Che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

L'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

**VERIFICATO** che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune si è avvalso dello strumento della trattativa diretta nell'ambito del portale MEPA di Consip, piattaforma digitale conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023.

**PRECISATO** che:

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

**DATO ATTO** che è stato invitato a formulare un preventivo per la lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA ALFREDO DI DIO", per un importo lavori a base di gara pari a pari a € 75.000,00 di cui € 51.500,00 per lavori € 22.000,00 costi della manodopera e € 1.500,00 per sicurezza, oltre IVA di legge, l'operatore economico RONZILLO SELCIATORI S.R.L.S. con sede a Biella (BI) in via Galimberti n. 17 – P.IVA 02628130029 - NUMERO RDO MEPA 4564830.

**VISTA** l'offerta presentata da RONZILLO SELCIATORI S.R.L.S. per lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA ALFREDO DI DIO", al netto del ribasso offerto pari a € 74.948,50 di cui € 51.448,50 per lavori € 22.000,00 costi della manodopera e € 1.500,00 per sicurezza, oltre IVA di legge.

**RITENUTO** di affidare alla RONZILLO SELCIATORI S.R.L.S. con sede a Biella (BI) in via Galimberti n. 17 – P.IVA 02628130029, le attività in parola per un importo di € 74.948,50 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 91.437,17 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante.

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa.

**ACQUISITE** attraverso la piattaforma elettronica il D.G.U.E. e tramite il sistema FVOE 2.0 di ANAC le autocertificazioni di possesso dei requisiti di ordine generale artt. 94 e 95 D.Lgs n. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale art. 100 D.lgs. 36/2023 e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**ACQUISITA** attraverso la piattaforma elettronica l'Attestazione di Tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014

**ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite acquisizione di DURC prot. INAIL\_44346878 del 26.06.2024 valido e regolare fino al 24.10.2024, in atti presso l'Ufficio Tecnico.

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

### **D E T E R M I N A**

**DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla RONZILLO SELCIATORI S.R.L.S. con sede a Biella (BI) in via Galimberti n. 17 – P.IVA 02628130029, le attività in parola per un importo di € 74.948,50 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 91.437,17 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

**DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, con la registrazione della stessa come segue.

<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp.</b>	<b>Voce</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Piano Fin.</b>	<b>Importo €</b>
<b>B2B93CE155</b>	<b>2024</b>	<b>282</b>	<b>8230</b>	<b>30982</b>	<b>1</b>	<b>U.2.02.01.09.012</b>	<b>91.437,17</b>

**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000.

**DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CUP: E27H24000960004**

**DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice **CIG: B2B93CE155** di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 150.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 19 Dicembre 2023, n. 610 e ss.mm.ii.

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tecnico:

Anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione. Gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023.

**DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Verbania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

**DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
F.to : geom. Nicola D'Elia

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Dr.ssa